

CAPITOLATO D'ONERI – SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PESCE (FRESCO E CONGELATO), OCCORRENTE PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI OSPITATI PRESSO IL BIOPARCO DI ROMA - LOTTO 3 - CIG: 64881151E0

Premessa

Il presente Capitolato d'Oneri disciplina il rapporto contrattuale tra la Fondazione Bioparco di Roma (nel seguito, per brevità, denominata anche la *Fondazione*) e l'impresa, ovvero il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito per brevità denominata anche l'*Impresa Appaltatrice*), avente ad oggetto l'affidamento del servizio di fornitura di pesce (fresco e congelato) occorrente per l'alimentazione degli animali ospitati presso il Bioparco di Roma, da eseguirsi le modalità di seguito indicate.

ARTICOLO 1) - OGGETTO DELL'APPALTO - – DURATA DEL CONTRATTO – LUOGO DI ESECUZIONE

L'Appalto ha ad oggetto l'affidamento della fornitura di vari generi alimentari: frutta e verdura, carne (fresca e congelata), pesce (fresco e congelato), alimenti speciali, occorrenti per l'alimentazione e il sostentamento delle specie animali ospitate presso il Bioparco di Roma.

L'Appalto è suddiviso in **quattro lotti, aggiudicabili separatamente**:

Lotto 1: Fornitura di Frutta e Verdura;

Lotto 2: Fornitura di Carne (fresca e congelata);

Lotto 3: Fornitura di Pesce (fresco e congelato);

Lotto 4: Fornitura di Alimenti Speciali (pulcini, quaglie, ratti, topolini).

Il presente Capitolato disciplina la fornitura di cui al Lotto 3 (Pesce fresco e congelato).

Le specifiche merceologiche e i requisiti qualitativi cui dovranno rispondere i prodotti oggetto della fornitura, nonché i quantitativi annui presunti di prodotti richiesti, sono dettagliatamente riportati nell'allegato denominato “*Scheda tecnica fornitura Pesce – Allegato 3*”.

Si evidenzia che nella Scheda Tecnica sopra citata sono riportate, per ciascuna categoria di prodotto, le specifiche merceologiche nonché i quantitativi presunti richiesti per un anno di fornitura, e che le quantità effettivamente necessarie potrebbero subire variazioni in relazione alla modifica qualitativa della dieta, nonché in relazione ai quantitativi concretamente necessari per il sostentamento delle specie ospitate nel Parco.

L'appalto avrà durata di **anni 2 (due)**, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, e comunque dall'avvio della fornitura.

La Fondazione Bioparco si riserva la facoltà di procedere, nei termini e nei modi di legge, alla proroga della scadenza del contratto stesso, nelle more di una nuova aggiudicazione dei servizi oggetto di gara.

La Fondazione Bioparco si riserva altresì la facoltà di rinnovare il contratto di appalto, per un periodo di **un anno** ulteriore, successivo alla conclusione del contratto stesso. L'eventuale rinnovo verrà attuato alle condizioni e secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, ivi compresa la facoltà per le parti di procedere alla rinegoziazione di tutti i servizi oggetto di

gara, e si verificherà, a discrezionale e insindacabile decisione della Stazione Appaltante, tenuto conto della qualità del servizio reso dall'Aggiudicatario.

L'appalto acquisterà efficacia a far data dalla concreta sottoscrizione del contratto, e sarà risolutivamente condizionato al rilascio del certificato antimafia positivo.

L'avvio dell'appalto è subordinato alla stipula del relativo contratto, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, all'avvio della fornitura in via d'urgenza, nelle more della stipulazione stessa, a seguito di autorizzazione del Responsabile del Procedimento e subordinatamente alla positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell'impresa affidataria, e alla costituzione della cauzione definitiva.

Competono in tal caso all'impresa, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite.

Saranno a carico dell'impresa aggiudicataria le spese legali necessari per la redazione e la sottoscrizione del contratto di appalto.

I luoghi di esecuzione della fornitura sono indicati all'art. 2) del presente Capitolato d'Oneri.

ARTICOLO 2) - LUOGHI E ORARI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

Il servizio di fornitura di pesce (fresco e congelato), per gli animali del Bioparco di Roma, dovrà essere effettuato mediante il trasporto e la consegna diretta, effettuata a cura e spese dell'operatore aggiudicatario, da effettuarsi secondo le modalità specificate nel successivo art. 6) del presente Capitolato, presso la Fondazione Bioparco di Roma, e precisamente presso il locale magazzino della Fondazione Bioparco, con accesso da Via Ulisse Aldrovandi n°10 in Roma.

L'ordine verrà inoltrato dalla Fondazione Bioparco all'aggiudicatario di regola mensilmente. Le consegne dovranno essere espletate settimanalmente, nel seguente giorno e orario, salvo le interruzioni dovute a festività natalizie, pasquali e di altro genere, che verranno previamente comunicate, e/o concordate, e in ogni caso autorizzate dalla Fondazione Bioparco:

GIOVEDÌ: dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo tassativo di eseguire le consegne nel luogo, nel giorno e negli orari indicati. Le consegne effettuate in giorni e in orari non concordati, posso essere rifiutati dalla Fondazione.

Si segnala che nel caso in cui il giorno sopra indicato cada come festivo, dovrà essere assicurata la relativa consegna nel giorno antecedente a quello festivo.

In caso di sciopero o eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento della fornitura, l'Aggiudicatario dovrà darne notizia alla Fondazione con anticipo di almeno 48 ore, al fine di concordare le modalità alternative di risoluzione della problematica.

ARTICOLO 3) - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo stimato del lotto 3 posto a base di gara e soggetto a ribasso, per tutta la durata dell'appalto, comprensivo dell'eventuale periodo di rinnovo del contratto di un ulteriore anno di fornitura, deve stimarsi in via presunta in **Euro 144.555,00 (centoquarantaquattromilacinquecentocinquantacinque/00)**, al netto dell'IVA.

Trattandosi di mera fornitura senza installazione, per l'espletamento dell'appalto non sono

rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario prevedere la predisposizione del “Documento unico di valutazione delle interferenze” DUVRI e non sussistono, di conseguenza, specifici costi per la sicurezza di cui all’art. 86, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006.

Il quantitativo annuo presunto di pesce, oggetto della presente fornitura, è così suddiviso:

Tipologia alimentari	Prodotti	Quantitativo annuo presunto
Aringhe		Kg 3.000
Gamberoni 15/20		Kg 400
Latterini		Kg 6.500
Sgombro		Kg 400
Trote		Kg 5.000

Le singole tipologie merceologiche dei prodotti alimentari richiesti, le caratteristiche qualitative e i quantitativi annui presunti richiesti, sono indicati nella “*Scheda tecnica fornitura Pesce – Allegato 3*”, che trovasi allegata agli atti di gara e ne forma parte integrante e sostanziale.

Le quantità indicate si intendono indicative, potendo subire variazioni in aumento o in diminuzione, per una percentuale che sarà contenuta entro un quinto dell’importo contrattuale, a seconda del numero di pasti da confezionarsi e in virtù di un eventuale aumento e/o diminuzione del numero di animali da ospitare presso il parco, senza che l’aggiudicatario possa sollevare obiezioni al riguardo.

La Fondazione Bioparco si riserva altresì di richiedere all’aggiudicatario un ulteriore aumento o diminuzione dei quantitativi previsti, nonché una variazione delle singole tipologie merceologiche previste dal bando di gara, in considerazione di eventuali modifiche qualitative (nella dieta) e/o quantitative apportate alla dieta degli animali.

I prezzi offerti dal soggetto aggiudicatario si intendono fissi e invariabili e comprensivi di ogni e qualsiasi spesa e/o onere d’impresa, quali ad esempio per imballo, trasporto, consegna, facchinaggio, carico e scarico, nessuna esclusa.

Sono a carico della ditta anche le spese legali relative alla predisposizione e alla stipulazione del contratto di appalto.

ARTICOLO 4) – CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE DEI PRODOTTI.

Le caratteristiche merceologiche, le qualità e le pezzature richieste di derrate alimentari sono specificatamente individuate nel documento denominato “*Scheda tecnica fornitura Pesce – Allegato 3*”, che l’Aggiudicatario, dopo averne preso dettagliata visione, si impegna a sottoscrivere e rispettare.

Le derrate alimentari devono essere corrispondenti alla descrizione fatta nella suddetta Scheda Tecnica per genere, quantità, qualità e pezzatura, dovranno rispondere agli standard richiesti

nel presente Capitolato, nonché documentati da certificazioni e/o dichiarazioni che attestino l'identificazione dei prodotti.

La ditta aggiudicataria dovrà attestare, a mezzo di una dichiarazione di responsabilità all'uopo sottoscritta dal Legale rappresentante, che le derrate alimentari fornite non contengono ingredienti di natura transgenica, in aderenza alle leggi vigenti in materia di Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.) di cui ai vigenti Regolamenti CE.

Le quantità e pezzature dei prodotti consegnati dovranno corrispondere agli ordini effettuati di volta in volta dalla Fondazione.

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di assicurare e dimostrare che i prodotti alimentari forniti (pesce, anche congelato) siano conformi alle norme di igiene e di sicurezza, con particolare riferimento alle normative nazionali e comunitarie disciplinanti la commercializzazione dei singoli prodotti.

A tal fine la ditta aggiudicataria fornirà alla Fondazione espresse dichiarazioni scritte attestanti l'avvenuto autocontrollo, per tutta la durata della fornitura.

L'utilizzo di pesce congelato deve rispettare le seguenti indicazioni ed avere queste caratteristiche: la pelle deve presentare le colorazioni tipiche della specie, deve essere tesa e ben aderente ai tessuti sottostanti, deve essere integra ed esente da lacerazioni; la forma deve essere tipica della specie; l'odore deve essere gradevole e divenire apprezzabile dopo lo scongelamento; la consistenza della carne deve essere soda ed elastica e deve essere valutata quando la temperatura ha raggiunto quella ambientale; il colore del tessuto muscolare deve essere di colorito chiaro ed esente da soffiusioni di colorito marrone; i prodotti non devono presentare sostanze estranee inquinanti e derivanti da cattiva tecnica di lavorazione; la contaminazione da mercurio deve essere inferiore a 1,0 mg/kg , come stabilito dal regolamento CEE n°221/2002 e successive modifiche e integrazioni. Al momento della consegna non dovranno essere accettati prodotti che presentino cristalli di ghiaccio, segni di scongelamento, bruciature da freddo o altri segni visibili di deterioramento del prodotto.

L'utilizzo di pesce fresco deve avere rigidità cadaverica presente o in via di esaurimento, corpo rigido ed arcuato, odore salso tenue e gradito, aspetto generale fra il brillante ed il vivo, consistenza soda, occhio fra il vivo ed il vitreo, colorito delle branchie tra il rosso bordeaux ed il rosso porpora, pelle unita, tesa e ben colorata, carni solide, bianche o rosee con riflessi madreperlacci. Sono esclusi i pesci in stato di incipiente alterazione, quelli uccisi con sostanze narcotiche od altrimenti nocive, o pescati in acque pantanose, quelli trattati con sostanze coloranti allo scopo di fare apparire freschi i pesci in stato di incipiente alterazione.

Gli imballaggi dovranno essere perfettamente idonei e conformi alle prescrizioni stabilite dalle norme vigenti in materia. Ogni rischio o danno per la consegna alle persone incaricate dei trasporti, ai mezzi di trasporto, al personale, a terzi eventuali è ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, che è completamente responsabile del rispetto di ogni e qualsiasi disposizione in materia.

Il personale di fiducia della Fondazione Bioparco, incaricato dei controlli, verificherà la qualità e la quantità delle derrate consegnate. Qualora la merce fornita risultasse in tutto o in parte di qualità inferiore e/o in condizioni diverse da quelle stabilite dalle norme vigenti e dal presente capitolato d'appalto o se, per qualunque altra causa fosse inaccettabile, l'Aggiudicatario sarà tenuto a ritirarla a proprie spese e al risarcimento degli eventuali danni,

con l'obbligo di restituire in tempo debito il genere alimentare corrispondente nella qualità stabilita e nella quantità richiesta.

L'accettazione da parte della Fondazione della merce consegnata non solleva l'Aggiudicatario dalle responsabilità delle proprie obbligazioni, in ordine a vizi apparenti e occulti non rilevati all'atto della consegna.

Le derrate dovranno essere fornite al netto, dovranno essere corrispondenti ai pesi e alle pezzature richieste dalla Fondazione; eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto non saranno pagate. Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità riscontrate in contraddittorio con l'Aggiudicatario al momento della consegna.

ARTICOLO 5) – ACCERTAMENTO DELLA QUALITA' E CONTESTAZIONI

Il riscontro e l'accettazione delle merci da parte della Fondazione non solleva l'aggiudicatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle merci stesse, che potranno essere rifiutate anche successivamente alla consegna, nei casi in cui le merci dovessero evidenziare qualche difetto non rilevato o rilevabile all'atto della consegna.

Qualora i prodotti rifiutati non venissero tempestivamente ritirati dall'aggiudicatario, la Fondazione non risponderà della loro perdita o deterioramento, verificatisi durante la temporanea custodia.

Si precisa che eventuali prodotti qualitativamente scadenti, difettosi o comunque non rispondenti ai requisiti e dimensioni previsti nel capitolato, nell'offerta o nelle caratteristiche indicate nell'ordine, e comunque non idonei all'uso cui sono destinati saranno respinti e contestati al fornitore anche telefonicamente o a mezzo fax, cui seguirà conferma con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il fornitore dovrà, a proprie spese, provvedere al ritiro della merce contestata e alla loro immediata sostituzione. Se trascorse 24 ore dalla comunicazione, l'aggiudicatario non avrà provveduto a sostituire i prodotti rifiutati, la Fondazione potrà acquistare le derrate di pesce presso terzi, addebitando alla controparte l'eventuale maggiore di prezzo, salvo il risarcimento del danno. Nel caso in cui la Fondazione ritenga di non esercitare tale facoltà e di accettare anche parzialmente la fornitura contestata, si procederà ad una riduzione del prezzo, di ogni singolo prodotto consegnato, in conseguenza del minor valore commerciale dei prodotti forniti, ferma comunque restando la facoltà della Fondazione di applicare eventuali penali.

Quando i generi somministrati, anche se accettati per esigenze di servizio, risultino non rispondenti ai requisiti del presente capitolato, si dà legittimamente la svalutazione, la Fondazione ne darà notizia all'Aggiudicatario ed effettuerà, mediante trattenuta, una detrazione pari al minor valore che si ritiene di attribuire ai generi stessi.

ARTICOLO 6) - ORDINAZIONI, TRASPORTO E CONSEGNE.

L'ordinativo di pesce verrà inoltrato dalla Fondazione all'Impresa appaltatrice di norma una volta al mese. L'ordinativo sarà inoltrato dal personale addetto della Fondazione, a mezzo fax o all'indirizzo e-mail dell'Impresa appaltatrice.

La merce oggetto del presente appalto dovrà essere trasportata a cura e spese della ditta appaltatrice, e consegnata settimanalmente presso il locale magazzino della Fondazione Bioparco, con accesso da Via Ulisse Aldrovandi n°10- Roma.

Le consegne devono avvenire ogni settimana (**il giovedì**) **dalle ore 9.00 alle ore 12.00**, salvo diversa indicazione della Fondazione, precisandosi che nel caso in cui il giorno sopra indicato cada come festivo, dovrà essere assicurata la relativa consegna nel giorno antecedente a quello festivo.

All'atto della consegna, l'aggiudicatario dovrà presentare l'apposita bolla in duplice esemplare, nella quale siano dettagliatamente indicate il giorno e l'ora della consegna, le specie, le quantità, e i prezzi al kg dei singoli articoli forniti. Una copia, sottoscritta dal ricevente, dopo verifica e controllo tra le quantità richieste, quelle risultanti dal documento di trasporto e quelle effettivamente riscontrate, sarà restituita all'atto della consegna.

L'aggiudicatario effettuerà la consegna dei prodotti a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di trasporto, imballo, facchinaggio, ecc.

Il trasporto dovrà essere effettuato con automezzi idonei a norma di legge, nel rispetto delle norme igieniche e delle temperature previste dalla legge.

ARTICOLO 7) - OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

L'impresa appaltatrice si impegna ed obbliga ad assicurare la puntuale e corretta esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, nel rigoroso rispetto di tutto quanto previsto negli atti di gara nonché nell'offerta dallo stesso presentata.

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato e nel Bando di gara, l'impresa appaltatrice deve adempiere a tutti gli obblighi di seguito elencati:

- eseguire il servizio nel rispetto degli orari e secondo le modalità previste negli atti di gara e nell'offerta;
- effettuare le consegne rispettando le quantità e le tipologie di prodotti richiesti, secondo la qualità promessa;
- essere in possesso di tutte le licenze e/o autorizzazioni amministrative necessarie per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto;
- essere in regola dal punto di vista tributario e previdenziale, garantendo il possesso di regolare DURC;
- disporre di un recapito telefonico e di un numero di fax per l'inoltro delle ordinazioni da parte della Fondazione;
- essere in possesso di un deposito di immagazzinamento/stoccaggio situato a Roma o Provincia, in regola con tutte le disposizioni di legge vigenti in materia;
- effettuare la fornitura mediante l'utilizzo di mezzi idonei e norma di legge per il trasporto di merce della stessa tipologia di quella oggetto di appalto;
- provvedere a segnalare al Referente dell'appalto della Fondazione tutte le inadempienze e/o le problematiche eventualmente riscontrate nell'esecuzione del servizio;
- provvedere al reperimento, organizzazione, direzione ed al coordinamento del personale dotato delle conoscenze professionali e della specifica preparazione per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, nonché all'erogazione di ogni trattamento dovuto al predetto personale in forza di previsioni di legge e di contratto collettivo e individuale. In particolare è fatto salvo ogni ulteriore obbligo derivante da tali fonti legali e contrattuali,

L'Impresa appaltatrice è tenuta a proprio esclusivo carico, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria in vigore per il periodo dell'appalto, nonché ad osservare e dare applicazione, a proprio esclusivo carico, alle norme derivanti dalla vigente disciplina legislativa relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché agli ulteriori obblighi previdenziali derivanti da leggi e contratti collettivi.

- provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lvo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ARTICOLO 8) - RESPONSABILE DELL'APPALTO

L'Impresa appaltatrice dovrà nominare, in caso di aggiudicazione dei servizi, una persona qualificata quale Responsabile dell'Appalto, per assicurare che i servizi vengano svolti regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti, nonché per coordinare il personale addetto ai servizi stessi.

Fermo restando quanto sopra, il Responsabile dell'Appalto nominato dall'Impresa appaltatrice deve gestire i propri rapporti con la Fondazione Bioparco attraverso un Referente dalla stessa nominato.

Il Responsabile dell'Appalto dovrà essere sempre reperibile dal lunedì al sabato, dalle ore le ore 8,00 alle ore 16,00, per la risoluzione immediata di eventuali problematiche.

L'Impresa appaltatrice dovrà altresì nominare, contestualmente alla nomina del Responsabile dell'Appalto, un sostituto che opererà in caso di assenza del Responsabile stesso.

ARTICOLO 9) - VARIAZIONI QUANTITATIVE

Qualora, nel corso di esecuzione del Contratto di appalto, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista delle categorie merceologiche richieste, l'Impresa appaltatrice vi sarà tenuta, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sempre che l'aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale. In tali casi il corrispettivo sarà aumentato o diminuito proporzionalmente.

Qualora nel corso di esecuzione del Contratto di appalto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria oltre il quinto dell'importo contrattuale, ovvero una nuova prestazione che non muti comunque il genere della prestazione originaria, si procederà con la modifica della fornitura, previo consenso dell'Impresa appaltatrice.

ARTICOLO 10) - RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa appaltatrice svolge il servizio in piena autonomia e sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze e responsabilità. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti, sia nei confronti della Fondazione e degli animali ospitati nel parco, sia nei confronti dei terzi.

L'Impresa appaltatrice, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone, delle cose e degli animali comunque interessati dalle attività appaltate, ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che

possono derivare alle persone, agli animali e/o alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

L'Impresa appaltatrice, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente Capitolato e/o derivanti dal Contratto di Appalto, solleva la Fondazione da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o da cose della Fondazione stessa, dell'Impresa appaltatrice e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine, l'Impresa appaltatrice deve stipulare un'apposita polizza con primaria compagnia di assicurazioni, di durata pari a quella del presente appalto, per eventuali danni causati a persone, agli animali, e/o a cose nello svolgimento delle attività appaltate in ragione della presente procedura. Tale polizza dovrà riportare adeguati massimali e prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Fondazione, nonché, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile, la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Fondazione, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti.

La polizza dovrà essere presentata prima della stipula del Contratto, e dovrà in ogni caso essere previamente visionata e accettata dalla Fondazione Bioparco.

Il soggetto aggiudicatario, durante la vigenza contrattuale, dovrà altresì garantire la programmazione e l'attuazione della prevenzione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs n°81 del 2008 e fornire il documento di cui all'art 28 del D.lgs 81 del 2008.

ARTICOLO 11) - RESPONSABILITA' PER DANNI E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.

L'impresa aggiudicataria è sempre direttamente ed esclusivamente responsabile per qualsiasi danno a cose e/o persone arrecato dal proprio personale nello svolgimento del servizio oggetto di appalto. Il danno dovrà essere riparato o risarcito direttamente dall'Impresa aggiudicataria, che esonera la Fondazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Impresa aggiudicataria è responsabile altresì di tutti i casi in cui, a causa di vizi occulti della merce fornita (carni avvelenate e/o avariate, e/o comunque pericolose per la salute), gli animali del Bioparco ne abbiano subito direttamente un danno fisico (es. avvelenamento, intossicazione, morte), accertato dai medici veterinari del Bioparco. In tal caso sarà facoltà della Fondazione Bioparco recedere immediatamente dal contratto di appalto, salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà dimostrare di essere munita di polizza assicurativa professionale di cui all'art. 10) del presente capitolato.

Qualora l'Impresa aggiudicataria sospendesse arbitrariamente la fornitura oggetto dell'appalto, la Fondazione avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio a imprese terze, nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'appaltatore la spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione conseguente.

In caso di sciopero del personale addetto al servizio di fornitura, proclamato dalle organizzazioni sindacali e in relazione ad altre cause di forza maggiore previamente invocate dall'appaltatore, la Fondazione opererà sul corrispettivo mensile dovuto le trattenute per l'importo corrispondente.

ARTICOLO 12) PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO - OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVAMENTE ALLE NORME DI SICUREZZA

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad applicare integralmente a favore dei propri dipendenti tutte le norme in materia di diritto del lavoro, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale e sanitaria, previste dalla normativa vigente, nonché al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.lgs. 81 del 2008.

La Fondazione è sollevata da ogni obbligo e responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dal soggetto aggiudicatario all'esecuzione delle attività relative alla fornitura oggetto del presente Capitolato per quanto attiene alla retribuzione, contributi assicurativi, assistenziali, previdenziali, assicurazioni ed infortuni, ed ogni altro adempimento, prestazione ed obbligazione inerente il rapporto di lavoro con il soggetto aggiudicatario, secondo le leggi ed i contratti collettivi nazionali di categoria in vigore.

Il soggetto aggiudicatario deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria. Nel caso in cui la valutazione del rischio del soggetto aggiudicatario preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al richiamato D.lgs 81 del 2008 e s.m.i.

Tutte le attrezzature, macchinari, e DPI utilizzati, collegati direttamente e/o indirettamente alla fornitura erogata in favore della committente dovranno essere rispondenti a tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e antinfortunistica di lavoro. La ditta dovrà inoltre essere in regola sotto gli aspetti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali, nonché aver assolto a tutti gli obblighi derivanti dall'art. 28 del D.lgs. 81/08 e gli allegati di riferimento in tal modo sollevando da ogni riferibile responsabilità la Fondazione appaltante.

ARTICOLO 13) - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente appalto è regolata, in via graduata:

- a) dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- b) dalle disposizioni degli Atti di gara (Disciplinare di Gara, Capitolato d'Oneri, atti allegati);
- c) da quanto previsto nell'Offerta economica presentata dall'impresa appaltatrice in sede di gara;
- d) da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto di appalto, fermo restando che, in tal caso, l'Impresa appaltatrice rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte

all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 14) - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto, secondo quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., al quale espressamente si rinvia.

Fermo restando quanto sopra, l'affidamento di attività in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- l'Impresa appaltatrice, per potersi avvalere dell'istituto del subappalto, deve avere indicato in sede di offerta, i servizi o parti di servizi che intende subappaltare, e in quale percentuale. Qualora tale indicazione non venga fornita, ovvero venga fornita in modo generico e/o incompleto, nessuna autorizzazione di subappalto potrà essere concessa all'Impresa appaltatrice;
- l'Impresa appaltatrice deve trasmettere alla Fondazione Bioparco copia conforme all'originale del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del servizio. Il contratto suddetto deve contenere esplicitamente l'accettazione, da parte del subappaltatore di tutte le condizioni del presente capitolato, e di tutti gli impegni specificati nell'offerta dall'Impresa appaltatrice, relativamente alle parti di servizio subappaltato;
- al contratto di subappalto di cui al punto precedente, l'Impresa appaltatrice deve allegare altresì una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto;
- al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Fondazione, l'Impresa appaltatrice deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente capitolato, in relazione alla prestazione subappaltata, e la dichiarazione del Subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- l'Impresa appaltatrice deve altresì dimostrare che non sussista, nei confronti del Subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge n. 575/1965 e ss.mm.ii.;
- l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- i pagamenti al Subappaltatore dovranno essere effettuati a cura diretta dell'Impresa appaltatrice aggiudicataria. E' fatto comunque obbligo all'Impresa appaltatrice di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del Subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora entro il predetto termine l'Impresa appaltatrice non trasmetta le suddette copie delle fatture quietanzate, la Fondazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Impresa appaltatrice stessa.

Quanto previsto dal presente Capitolato per l'Impresa appaltatrice, in materia di verifiche e controlli, riservatezza ed obblighi nei confronti del personale dipendente, si applica anche nei confronti dell'eventuale Subappaltatore.

ARTICOLO 15) - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all'impresa appaltatrice a fronte della puntuale e corretta esecuzione delle attività oggetto dell'appalto per il quale è risultata aggiudicataria, è pari a quanto dallo stesso indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara, e comunque a quanto indicato nel Contratto stipulato con la Fondazione Bioparco.

Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso ed invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente Capitolato, del Contratto e, comunque, di quelle concordate con la Fondazione, fermi restando – ove compatibili e/o migliorativi per la Fondazione– gli impegni assunti dall'Impresa appaltatrice con la presentazione dell'offerta in sede di gara.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'impresa appaltatrice dall'esecuzione dell'appalto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall'impresa appaltatrice in ragione del presente appalto. Il suddetto corrispettivo sarà pertanto determinato dall'impresa appaltatrice a proprio rischio, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

L'impresa appaltatrice, al termine di ogni mese, dovrà emettere regolare fattura per un importo pari alla fornitura concretamente effettuata, salva l'eventuale applicazione di penali in compensazione. Il pagamento delle fatture accettate avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni consecutivi dalla data di ricevimento delle stesse da parte della Fondazione Bioparco, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all'impresa appaltatrice, che sarà indicato in calce alle fatture stesse. Tali fatture dovranno contenere il riferimento al presente appalto, e del mese cui si riferiscono.

L'impresa appaltatrice, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà rendere tempestivamente note alla Fondazione le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa appaltatrice non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti già effettuati.

Ai sensi dell'art 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010 ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (es. versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti, ecc.) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

Nelle fatture emesse dovrà essere riportato anche il Cig di gara.

ARTICOLO 16) - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 17) - VERIFICHE E CONTROLLI

La Fondazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'impresa appaltatrice possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e/o nel Contratto e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora, a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al Capitolato e/o al Contratto, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere ad eliminare le non conformità rilevate entro il termine indicato dalla Fondazione. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra, la Fondazione si riserva la facoltà di procedere all'applicazione di penali, il cui importo sarà calcolato sulla base di quanto indicato nel presente Capitolato.

La Fondazione si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e attività di monitoraggio per la verifica dei livelli di servizio, anche avvalendosi di soggetti terzi, senza che a ciò sia opponibile alcunché da parte dell'impresa appaltatrice.

ARTICOLO 18) - INADEMPIMENTI E PENALI

Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere puntualmente e correttamente eseguite a decorrere dalla data indicata nell'art. 3) del presente Capitolato e nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste negli atti di gara e nell'offerta tecnico-economica presentata dall'Impresa appaltatrice in sede di gara qualora fossero rilevate inadempienze si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- In caso di ritardo nell'inizio del servizio: per ogni giorno di ritardo, non dipendente dalla Fondazione, da caso fortuito o forza maggiore, si applicherà una penale pari ad **Euro 500,00 (cinquecento/00)**.
- per ogni consegna fuori fascia oraria: euro **100,00 (cento/00)**
- per ogni mancata consegna: **euro 500,00 (cinquecento/00)**
- per ogni consegna di prodotti diversi da quelli ordinati senza preventiva autorizzazione dall'ufficio della Fondazione: **euro 100,00 (cento/00)**
- per ogni consegna di derrate in tutto o in parte di qualità inferiore: **euro 300,00 (trecento/00)**;
- per mancata o errata etichettatura del prodotto: **euro 300,00 (trecento/00)**

Verificandosi inadempienze che eccedano il 10% dell'importo contrattuale, e inoltre in caso di inadempienze di qualunque genere nell'esecuzione del contratto, è riconosciuta alla Fondazione Bioparco la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, di determinare, sempre a suo insindacabile giudizio, l'entità dei danni sofferti e di rivalersi incamerando il deposito cauzionale e, ove ciò non fosse sufficiente, di ottenere la differenza, eventualmente scoperta, a titolo di completo risarcimento dei danni subiti.

Tale facoltà è esercitata dalla Fondazione Bioparco senza necessità di intimazione o costituzione in mora facendo salve eventuali altre procedure, per la rifusione di danni, spese ed altri oneri che potessero derivare dalla cessazione immediata della fornitura; è prevista inoltre la risoluzione del contratto e la sospensione definitiva dei pagamenti quando la ditta

aggiudicataria, per fallimento ed altre cause, non fosse in grado di continuare la fornitura medesima. Nei casi su indicati il fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Bioparco.

Ai fini del pagamento delle penali, la Fondazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'impresa appaltatrice a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l'impresa appaltatrice deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Fondazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l'impresa appaltatrice dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'impresa appaltatrice prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Fondazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ARTICOLO 19) - RISOLUZIONE E RECESSO

Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, la Fondazione potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'impresa appaltatrice con raccomandata a/r, nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
- b) dopo dieci contestazioni scritte su ritardi o comunque irregolarità di qualsivoglia natura nell'espletamento del servizio;
- c) per sospensione arbitraria del servizio di fornitura da parte dell'appaltatore;
- d) in caso di revoca o sospensione della licenza e/o altra autorizzazione amministrativa all'esercizio del servizio;
- e) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l'impresa appaltatrice, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa appaltatrice;
- f) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Fondazione;
- g) mancato rispetto, da parte dell'impresa appaltatrice, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;
- h) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del presente Contratto,

oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;

- i) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Fondazione Bioparco;

La Fondazione, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

- a) taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale ovvero il Responsabile unico dell'appalto, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
- b) venga proposta una domanda ovvero un ricorso nei confronti o contro l'Impresa appaltatrice, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'impresa appaltatrice deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Fondazione Bioparco.

In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa della Fondazione Bioparco, l'impresa appaltatrice ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte sino a quel momento, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

ARTICOLO 20) - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'impresa appaltatrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Fondazione potrà affidare ad altra ditta senza alcuna formalità l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall'impresa appaltatrice stessa.

ARTICOLO 21) - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto divieto all'Impresa appaltatrice di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'Impresa appaltatrice può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e a condizione che la Fondazione Bioparco accetti espressamente la cessione. E' fatto comunque divieto all'impresa appaltatrice di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'impresa appaltatrice degli obblighi di cui sopra, la Fondazione avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ARTICOLO 22) –CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, l'affidatario è obbligato prima della sottoscrizione del contratto, a costituire una fideiussione bancaria o polizza a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto medesimo.

ARTICOLO 23) - COMUNICAZIONI

Qualunque comunicazione scritta dell'impresa appaltatrice, riguardante l'esecuzione del presente appalto, deve essere inviata al seguente recapito: Fondazione Bioparco, viale del Giardino Zoologico, n° 20, 00197 Roma. Salvo quanto disposto in altre parti del Capitolato, tutte le comunicazioni scritte tra l'impresa appaltatrice e la Fondazione, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, possono essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad es., raccomandata a/r o fax o e-mail, etc.) da cui risulti il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

ARTICOLO 24) - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto, le Parti avranno facoltà di tentare una conciliazione per l'immediata soluzione delle controversie. Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Roma.

FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA

Il Presidente

Dott. Federico Coccia

